



Prot. n. 1424

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N° 1
Istituzione del "Mercatino dell'antiquariato"

Il Sindaco

DATO atto che la legge regionale 4 agosto 2000, n. 22 "Disciplina delle mostre – mercato. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 "Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)" prevede la possibilità di istituire delle mostre – mercato di interesse locale, intendendo per tali le manifestazioni sul suolo pubblico o privato, di cui il Comune abbia la disponibilità, concernenti particolari specializzazioni merceologiche, quali l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i libri, le stampe, i fiori, le piante, gli oggetti da collezione e alle quali possono partecipare, oltre agli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale, soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale;

VISTO l'art. 2 della legge regionale 04 agosto 2000, n. 22 il quale prevede che con proprio provvedimento il Sindaco stabilisce la data, il luogo, il numero di posteggi da assegnare, nonché le altre modalità e condizioni per lo svolgimento della mostra – mercato;

RILEVATO altresì che non si è superato il limite di tre mostre – mercato nell'anno in corso;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO opportuno ed inderogabile provvedere ad istituire una mostra mercato per la vendita di **ALTRI PRODOTTI: Antiquariato, cose usate, cose vecchie, oggettistica antica, stampe, abbigliamento tipico, oggetti da collezione, in quanto trattasi di un'iniziativa idonea alla promozione dello sviluppo del turismo in ambito locale;**

VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;

VISTO lo Statuto Comunale;

DISPONE

l'istituzione di una mostra – mercato

aventi le seguenti caratteristiche:

Denominazione	MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO
Data	29 Luglio 2018 e 08 Agosto 2018 dalle ore 9:00 alle ore 20:00
Luogo	Piazza "Vue du Cervin"
Posti assegnati	N° 30
Settore	ALTRI PRODOTTI: Antiquariato, cose usate, cose vecchie, oggettistica antica, stampe, abbigliamento tipico, oggetti da collezione

secondo le modalità di cui al Regolamento allegato al presente provvedimento.

Per ogni informazione relativa al presente provvedimento gli interessati possono contattare l'Ufficio Commercio e Licenze del Comune di Antey-Saint-André – Frazione Bourg n. 1 (Tel. 0166/548209), dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8 alle ore 12,30.

Antey-Saint-André, li 05.03.2018

IL SINDACO
BERTULI Mario



COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'

REGOLAMENTO

"MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO"

Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114

Legge Regionale 02 Agosto 1999, n. 20

Legge Regionale 04 Agosto 2000, n. 22

Allegato al Provvedimento del Sindaco n° 1 del 05.03.2018

(Prot n 1424)

ARTICOLO 1 TIPO DI MOSTRA – MERCATO

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento delle Mostre – Mercato aventi le seguenti modalità:

Denominazione	MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO
Data	<i>Si svolgeranno secondo il calendario-orario stabilito con provvedimento del Sindaco</i>
Luogo	<i>Piazza "Vue du Cervin"</i>
Posti assegnati	<i>N° 30</i>
Settore	ALTRI PRODOTTI: <i>Antiquariato, cose usate, cose vecchie, oggettistica antica, stampe, abbigliamento tipico, oggetti da collezione</i>

Agli effetti del presente regolamento si intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno 50 anni, facendo riferimento alla data di costruzione dell'oggetto e non all'età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento con rispetto del settore denominato "modernariato".

E' in ogni modo vietato porre in vendita cose usate con meno di 30 anni di età, prodotti nuovi, riproduzioni d'epoca e oggetti attualmente in produzione ad esclusione di francobolli, monete, medaglie e libri nuovi se specifici del settore "arte antiquariato".

ARTICOLO 2 POSTEGGIO E RELATIVE DIMENSIONI

Per posteggio si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità che è data in concessione e si intende l'intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature, dalle merci e dagli automezzi.

Si intende per fronte il lato del banco a contatto del pubblico, per retro banco il lato del banco a contatto del rivenditore, per fianchi i restanti lati.

Le dimensioni dei posteggi sono pari a:

POSTEGGIO	SUPERFICIE		
9	6,00	4,50	27,00
10	10,00	4,50	45,00
11	9,00	4,50	40,50
12	6,00	4,50	27,00
13	9,00	4,50	40,50
14	9,00	4,50	40,50
15	6,00	4,50	27,00
16	8,00	4,50	36,00
17	7,50	4,50	33,75
18	8,00	4,50	36,00
19	7,00	4,50	27,00
20	5,50	4,50	24,75
21	5,50	4,50	24,75
22	9,00	4,50	40,50
23	10,00	4,50	45,00
24	9,00	4,50	40,50
25	7,00	4,50	27,00

26	10,00	4,50	45,00
27	8,50	4,50	38,25
28	10,00	4,50	45,00
29	9,00	4,50	40,50
30	8,00	4,50	36,00
31	10,00	4,50	45,00
32	7,00	4,50	31,50
33	7,00	4,50	31,50
34	5,00	4,50	22,50
35	8,00	4,50	36,00
36	8,00	4,50	36,00
37	8,00	4,50	36,00
38	11,00*	4,50	37,10

* retro mt 5,50

Ogni posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più soggetti. E' fatto divieto di dividere il proprio posteggio con gli altri soggetti, assumere in carico merce in conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa concessione.

In nessun caso è consentito depositare attrezzature al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico.

E' vietato chiudere la parte laterale dei banchi con assi o altre coperture quando ciò nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini.

Gli operatori sono tenuti a parcheggiare i veicoli di trasporto nei luoghi di sosta indicati dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 3 **DOMANDE DI CONCESSIONE**

La partecipazione alla mostra mercato è consentita prioritariamente agli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale. Nei posteggi eventualmente in eccedenza saranno ammessi a partecipare gli operatori non professionali.

Le domande di concessione del posteggio, in competente bollo, dovranno pervenire, esclusivamente entro il **30 giugno 2018**, al **COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE' - UFFICIO COMMERCIO E LICENZE - Frazione Bourg 1 - tel 0166/548209 - fax 0166/548577 - via PEC al seguente indirizzo : protocollo@pec.comune.antey-st-andre.ao.it**. La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile, esclusivamente dalla data di ricezione da parte del PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE. Il termine è perentorio. Non è ammessa la presentazione della domanda a mano.

Per i venditori non occasionali le domande di partecipazione dovranno contenere oltre a quanto previsto dall'art. 2 della Legge Regionale 22/2000 anche una descrizione dettagliata della merceologia trattata, con riserva da parte dell'Amministrazione Comunale di prendere visione degli articoli.

Le domande di partecipazione dei venditori abituali dovranno comunque contenere:

1. dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
2. il recapito telefonico;
3. estremi di iscrizione al Registro Imprese oppure nel caso in cui non sia ancora iscritto gli estremi di iscrizione all'Ufficio I.V.A. per l'attività di commercio su area pubblica;

4. l'eventuale indicazione del nominativo dell'operatore a cui si è subentrato, in caso di acquisto o affitto di azienda, con gli estremi della scrittura privata autenticata o atto pubblico;
5. una descrizione dettagliata della merceologia trattata, rientrante nei prodotti di cui all'art.1 del Regolamento. L'Amministrazione Comunale si riserva di prendere visione degli articoli indicati per la commercializzazione;
6. il possesso di titoli atti a giustificare eventuali priorità nell'assegnazione secondo quanto previsto dal successivo comma;
7. altra informazione utile a corredo della domanda;
8. dichiarazione di presa visione del Regolamento.

L'operatore dovrà inoltre specificare a quale delle due mostre-mercato intende partecipare o se intende partecipare ad entrambe.

Al fine dell'assegnazione prioritaria il Comune provvederà a redigere **GRADUATORIA** degli aventi diritto, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese dell'attività specifica di commercio su area pubblica;
- c) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata dal competente servizio dell'U.S.L.;
- d) attestazione dell'avvenuto collocamento in mobilità da aziende in crisi;
- e) ordine cronologico di spedizione.

Al fine dell'assegnazione agli operatori non professionali il Comune provvederà a redigere **GRADUATORIA** degli aventi diritto, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- b) ordine cronologico di spedizione.

Le domande concernenti altri prodotti non compresi nella specializzazione merceologica della Mostra mercato non potranno essere accolte.

ARTICOLO 4

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA. TERMINI

La graduatoria degli ammessi è affissa all'albo pretorio del Comune per almeno 10 giorni, prima della data della Fiera. Potranno essere presentate osservazioni e proposte di modifica al competente Ufficio Comunale **entro 5 giorni**, prima della data della mostra mercato. Si precisa che nel caso di accoglimento la graduatoria corretta sarà affissa all'albo pretorio per **almeno tre giorni**, prima della data della mostra – mercato.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI

E' obbligatorio tenere esposto in modo ben visibile sul banco di vendita un documento identificativo, sul modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, contenente i dati anagrafici e il numero di posteggio.

Ogni articolo di merce in vendita dovrà essere munito di prezzo in modo tale che lo stesso sia di chiara e facile percezione.

La mostra delle merci deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività di altri venditori o intralciare la circolazione pedonale e veicolare.

ARTICOLO 6

DIVIETO

E' assolutamente vietato, nel collocare i banchi, fare buchi nel suolo con qualsiasi mezzo senza autorizzazione specifica.

Il piede del banco ed i pali di sostegno delle tende devono avere una base di appoggio atta ad impedire la penetrazione ed il danneggiamento della pavimentazione.

E' vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare il suolo pubblico e accendere fuochi se non in apposite apparecchiature.

Dette apparecchiature dovranno essere posizionate in modo tale da non danneggiare la pavimentazione e sarà obbligatorio avere con sé un estintore. Le scorie e le ceneri che dovessero finire sul suolo pubblico dovranno essere raccolte perfettamente e portate ai punti di raccolta della nettezza urbana, unitamente agli altri eventuali rifiuti.

E' vietata la vendita a chiamata con qualsiasi mezzo, grida esagerate o altri richiami chiassosi o molesti.

E' vietato l'uso da parte degli espositori di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

In ogni zona adibita a fiera è vietato tenere condotte scorrette verso i colleghi, il pubblico ed il personale addetto alla sorveglianza.

ARTICOLO 7

OPERAZIONI DI PULIZIA

I venditori devono mantenere pulito il suolo nella parte sottostante al banco e nell'area di posteggio sia durante l'occupazione sia all'atto della rimozione del banco stesso.

I rifiuti di qualsiasi genere devono essere posti in recipienti adatti, collocati dietro o sotto i banchi.

Alla rimozione del banco sarà cura di ogni commerciante riporre i rifiuti in appositi sacchi di polietilene. I sacchi dovranno essere chiusi e depositati negli appositi contenitori. I cartoni e le cassette dovranno essere impacchettati, legati e depositati accanto ai contenitori.

Al di fuori delle operazioni di vendita i banchi devono essere liberi da merci, da ingombri o da oggetti di qualsiasi natura.

ARTICOLO 8

SANZIONI

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applicheranno a carico dei trasgressori, le sanzioni previste dall'articolo 29 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 oltre che dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'Amministrazione Comunale può avvalersi di un Comitato Ispettivo, nominato dal Sindaco o suo delegato, al fine di verificare l'idoneità delle merceologie effettivamente trattate con la specializzazione della fiera, i cui componenti saranno scelti tra esperti di comprovate capacità.

ARTICOLO 9

RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti ed incendi che si verifichino nella fiera.

Ogni responsabilità verso i terzi derivanti dall'esercizio dell'attività è a carico esclusivo del concessionario.